



IN
EDICOLA
il volume 1
IVA

CON ITALIAOGGI

Diritto & Fisco



IN EDICOLA
A SOLI € 9,90*
IL VOLUME 1 - IVA
CON

ItaliaOggi

CONCILIAZIONE/ Il Tar Lazio ha dichiarato rilevanti le questioni poste dagli avvocati

La parola passa alla Consulta

Non infondata l'illegittimità dell'obbligo di mediazione

Pagina a cura
di GABRIELE VENTURA

La palla della mediazione obbligatoria passa alla Corte costituzionale. Il Tar del Lazio, nell'ordinanza depositata ieri (sezione prima, n. 03202/2011 reg. prov. coll., ricorsi n. 10937/2010 e n. 11235/2010), ha infatti dichiarato rilevanti alcune delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, tra gli altri, dall'Organismo unitario dell'avvocatura contro il dlgs n. 28/2010 e il regolamento di attuazione (dm n. 180/2010), che disciplinano l'istituto della mediazione obbligatoria, entrato in vigore il 21 marzo scorso. Il Tribunale amministrativo ha quindi deciso, da un lato, di non bloccare la normativa, dall'altro di sospendere il giudizio chiamando in causa la Consulta. Che si dovrà pronunciare sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 del dlgs n. 28/2010, che introduce in sostanza il regime di obbligatorietà della mediazione per determinate materie, e l'art. 16 dello stesso decreto legislativo, laddove dispone che abilitati a costituire organismi di conciliazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza. Ma entriamo nel dettaglio.

Le motivazioni del rinvio. Il Tar del Lazio si è pronunciato sui due ricorsi presentati, rispettivamente dall'Oua, da alcuni ordini forensi e associazioni di categoria, e dall'Unione delle camere civili, contro i ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Con l'intervento, ad opponendum, dell'Associazione avvocati per la mediazione (Apm), di ADR center spa, dell'Associazione italiana dei dottori

I motivi del rinvio
Il Tar Lazio
«... 2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del dlgs n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice)
3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del dlgs n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.»...

commercialisti ed esperti contabili (Aide) e dell'Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti. Il Tribunale amministrativo ha dichiarato rilevante «e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del dlgs n. 28 del 2010», e in particolare del comma 1, primo periodo, che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione; del secondo periodo, che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e del terzo periodo, laddove dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice. Per i giudici amministrativi è altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del dlgs n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi di conciliazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza. «In particolare», si legge nell'ordinanza, «le disposizioni risultano in contrasto con l'art. 24 della Costituzione nella misura in cui determinano una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull'azionabilità in giudizio di di-

ritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce». Il contrasto con l'art. 77 della Costituzione, invece, risulta dal «silenzio serbato dal legislatore delegante in tema di obbligatorietà (...) nonché tenuto conto del grado di specificità di alcuni principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, art. 60 della l. 69/09, che risultano stridenti con le disposizioni stesse».

Le reazioni. «È la conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto», afferma il presidente dell'Oua, **Maurizio de Tilla**, «siamo soddisfatti di questa decisione, è in gioco la natura stessa della nostra giustizia civile pubblica e il ministro deve aprire a questo punto il confronto con gli avvocati». Dello stesso avviso **Guido Alpa**, presidente del Consiglio nazionale forense. «È una decisione di notevole importanza», sottolinea, «che conferma i dubbi da noi sollevati». Secondo il segretario generale dell'Anf, **Ester Perifano**, «è indispensabile a questo punto un intervento del governo». Mentre **Lorenza Morello**, presidente di Apm, afferma che «il Tar del Lazio ha semplicemente sospeso il giudizio, se avesse trovato veramente fondate le motivazioni dell'Oua avrebbe invece bloccato la legge». Infine, a parere di **Marco Rigamonti**, presidente di Aide, «sarebbe folle e insensato in un paese già avaro di riforme tornare indietro per basse ragioni corporativistiche».

© Riproduzione riservata

Iter e requisiti degli operatori

Il ministero fissa i paletti

Il ministero della giustizia mette i paletti sulla mediazione obbligatoria. Con una circolare del 4 aprile, infatti, via Arenula ha dato istruzioni agli organismi di conciliazione sia sul regolamento di procedura, e in particolare sulla conclusione del procedimento di mediazione, sia sui requisiti dei mediatori. Apportando poi delle modifiche ai modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione degli enti privati e pubblici, disponibili sul sito internet del ministero. Entrando nel dettaglio, via Arenula ha dato istruzioni sul regolamento di procedura di un organismo di mediazione, escludendo l'inserimento della previsione secondo la quale, se l'incontro fissato dal responsabile dell'organismo non ha avuto luogo perché la parte invitata non ha espresso tempestivamente la propria adesione o non ha comunicato espressamente di non voler aderire o dare corso alla mediazione, la segreteria dell'organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. «Una siffatta previsione», afferma il ministero, «non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del dlgs 28/2010». Secondo via Arenula, la previsione di una condizione di procedibilità comporta infatti che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, «con la conseguenza che l'unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell'organismo di mediazione». Per quanto riguarda invece i requisiti dei mediatori, il ministero ha fornito ulteriori indicazioni sulla dichiarazione inerente la frequentazione di un corso di formazione presso un ente abilitato. Che risulta valida solo ove il mediatore abbia frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto e attestato dall'ente di formazione accreditato; frequentato e superato un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore (sempre presso gli enti accreditati dal ministero) e un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore; ottenuto l'iscrizione, quale «conciliatore di diritto» (art. 4 dm 222/2004) presso un organismo accreditato e frequentato e superato un corso formativo di durata non inferiore a 10 ore; ottenuto l'iscrizione quale «conciliatore di diritto» e attestato lo svolgimento di almeno 20 procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale.



Maurizio de Tilla



Angelino Alfano

L'ordinanza del Tar Lazio su www.italiaoggi.it/documenti

Il testo della circolare su www.italiaoggi.it/documenti